



Il Questore della Provincia di Pavia

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 110 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931 n. 773), nonché dell'art. 195 del R.D. 06.05.1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione), modificato dall'art. 2 lettera h) del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 e successive modificazioni, dell'art. 22 Legge 31.12.2002 n. 289 e dell'art. 723 del codice penale, nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi pubblici, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco della città e provincia di Pavia, a tutela del pubblico interesse, dispone ed emana in tutta la **provincia di PAVIA** la seguente **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**:

CARTE

Asso	Baccarat	Banco	Bassetta	Bazzica
Berlina	Bel Tre	Bestia	Biribisso	Black Jack o Ventuno
Bulina	Burraco	Burro	Camuffe	Cane Verde
Caratella	Chemin de fer	Cinquantotto	Cocco	Conchino
Concencina	Cucù o cucco	Del punto quaranta	Diavolo	Dieci
Dodici punti	Domino	Escartè	Fallito	Fante di Picche
Faraone	Flussata	Football	Gioco del nove o macao	Goffo
Lanzicheneco o Lasqueneet o Zecchinetta	Manca	Maus	Marinaio	Mazzetto
Mercante in fiera	Mignon	Mille o punto	Naso	Pariglia
Passa	Piattello	Pidocchietto	Poker	Poker Texano o Texas Holdem
Primiera	Pozzetto	Quaranta	Quindici	Ramino
Ruletta	Sbarazzino	Sette e mezzo	Spilli	Stoppa
Tayè	Trenta	Trentacinque	Trentaquaranta	Trentasei
Trentuno	Turchinetto	Undici e mezzo		

BILIARDO E BILIARDINI

All'angolo delle buche	Battifondo o banco	Baccarat con birilli	Bacchetta	Bazzica
Biliardino francese	Biliardino inglese	Biliardino russo	Biliardino turco	Bill bell
Bismarck	Briglia	Buchette	Campanello	Caratella
E pass de mamaloch	Giardinetto	Gioco del nove	Gioco del tre	Lumaca
Macao con birilli	Nove	Parigina	Pariglia	Ponte
Pulla	Rosso e bianco	Rosso e nero	Turco inglese	

ALTRI GIOCHI

Bella	Bella Bianca	Bianca	Bella birinca	Cavallini
Carosello	Dadi	Dei tre dadi scantonati	Del dado con sedici poste	Giera
Lotteria	Morra	Passatella	Riffa	Roulette
Scassaquindici	Sibillino	Testa o croce	Tocca	Tombola
Tornello	Tre carte	Virotto		

Questa elencazione ha carattere esemplificativo e quindi suscettibile di omissioni, modifiche e/o aggiornamenti; pertanto

SONO ALTRESÌ VIETATI TUTTI I GIOCHI D'AZZARDO NON EVENTUALMENTE COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo che consistono in quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.

Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali.

È vietato installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici di tipo audiovisivo che contengono "sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possono creare turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

Le sanzioni a tutela dei minori sono stabilite dagli artt. 528, 725 del Codice Penale e dall'art. 1 della Legge 12.12.1960 n. 1591.

Sono vietati gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo che hanno insita la scommessa e che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. modificato dalla legge 24.11.2003 n. 326.

Gli apparecchi da divertimento e intrattenimento devono essere accompagnati da nulla osta rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO

- Gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco sono soggetti esclusivamente alla disciplina legislativa e amministrativa di cui all'Art. 110 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 impone le prescrizioni relative all'installazione e indica parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6/A del T.U.L.P.S. e all'art. 110 comma 6/3 T.U.L.P.S. (VLT) in relazione alle tipologie dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.
- Rimangono vigenti le disposizioni dettate dal Decreto Direttoriale 18.01.2007 e dal Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 relative ai parametri numerico – quantitativi degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S..
- Nelle sale da gioco del Bingo gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli in cui si svolge il gioco.
- Nel caso in cui in un esercizio siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/A del T.U.L.P.S., che gli apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificatamente dedicate.
- In ogni sala pubblica da gioco autorizzata ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 comma 6/A o 7 T.U.L.P.S. ogni 5 mq. dell'area di vendita. Il numero di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6/A T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi di intrattenimento di altre tipologie installati presso lo stesso punto di vendita.
- È vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno o violento. o che comunque possano creare forme imitative nei minori che partecipano al gioco.
- Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6/A T.U.L.P.S. devono essere corredati dal Nulla Osta di Conformità, di Distribuzione e dal Nulla Osta di messa in Esercizio, del Codice Identificativo; i congegni di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. devono essere corredati dal Nulla Osta di Distribuzione e Messa in Esercizio e della targhetta riportante il numero di Matricola, il Tipo, la Marca e il Nominativo del Costruttore.
- L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità e degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 6/A e 6/B dell'art. 110 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.

È VIETATA LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI DEGLI ANNI 18 (DICHIOTTO) AI GIOCHI PUBBLICI CON VINCITE IN DENARO

Nei giorni in cui vengono tenute lezioni scolastiche è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l'uso di tutti i tipi di gioco, nonché impedire l'accesso alla sala giochi, fino alle ore 14:00 ai minori di anni 16.

È vietato organizzare e gestire scommesse.

La presente tabella deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco. Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative all'autorizzazione a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante. Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni. Inoltre, le sanzioni per il gioco d'azzardo sono stabilite dall'art. 718 e seguenti del Codice Penale.

Pavia, 22 maggio 2026

MZ/FG

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
Art. 110 T.U.L.P.S. – Regio Decreto 18.06.1931 n. 773

